

standard Oic 14 riguardante le «Disponibilità liquide», e all'interno del quale trova per la prima volta esplicito e ufficiale riconoscimento il trattamento contabile da riservare alle operazioni di cash pooling. Tale documento resterà in consultazione fino al 31 ottobre 2012, dopodiché proseguirà l'iter di approvazione tenendo in considerazione le eventuali osservazioni pervenute.

In estrema sintesi, il principio prevede che nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling la quota di pertinenza di ciascuna società del saldo del conto corrente comune si classifichi tra i crediti (o i debiti, a seconda del caso) verso la società gestrice (solitamente la capogruppo), e che al contempo nel bilancio di tale ultima società la classificazione del suo saldo sia simmetrica rispetto a quanto rilevato dalle altre partecipanti al cash pooling.

In particolare, pare opportuno evidenziare come il principio contabile in oggetto identifichi due possibili forme del contratto di cash pooling:

- zero balance cash pooling;
- notional cash pooling.

Col primo tipo di contratto di cash pooling le società del gruppo conferiscono mandato a una società del gruppo (pooler) di gestire la tesoreria a livello accentrato, la quale a propria volta stipula con un istituto di credito un contratto in forza del quale viene alla stessa intestato un conto corrente (pool account) in cui confluiscono i movimenti che transitano per i conti correnti delle singole società. A propria volta la pooler stipula con le società del gruppo contratti di conto corrente non bancario in forza dei quali i saldi, attivi o passivi, dei singoli conti correnti vengono trasferiti sul pool account.

Col secondo ciascuna società del gruppo apre un conto corrente presso una banca, non avente alcun rapporto partecipativo con il gruppo, sulla quale transiteranno le operazioni finanziarie attive e passive, e sul quale matureranno interessi attivi o passivi.

La bozza di Oic 14, quindi, in funzione della tipologia di cash pooling adottato, regola gli aspetti contabili delle fattispecie così rappresentate.

si è proceduto a rilevare la non debenza delle agevolazioni fiscali (con conseguente, tra gli effetti più rilevanti, ripresa a tassazione dei proventi conseguiti) solo nei casi di ripetute e gravi violazioni formali.

Sarebbe infatti assolutamente iniquo colpire duramente un soggetto per una semplice e isolata violazione formale, quando la generalità dei contribuenti può sanare errori e omissioni con l'applicazione di sanzioni amministrative (generalmente solo di carattere pecuniario).

Alla luce di ciò si consiglia pertanto di verificare molto attentamente i seguenti aspetti, che costituiscono una sorta di dotazione minima di cui ciascun sodalizio dovrebbe essere in possesso per superare quantomeno il primo livello di verifica (accertamento degli adempimenti formali):

- atto costitutivo / statuto – per le associazioni non riconosciute può essere redatto nella forma della scrittura privata non autenticata da sottoporre a registrazione; deve contenere le clausole previste ai fini del riconoscimento sportivo (art. 90, legge 289 / 2002) e ai fini della decommercializzazione generica e specifica (art. 148 Tuir e art. 4 dpr 633 / 1972); in linea generale dovrebbe essere redatto in armonia e coerenza con le reali necessità di governance, diffidando dei documenti standardizzati o fac simile disponibili in rete o prodotti dall'ente di affiliazione;
- possesso del certificato di iscrizione al registro Cni delle associazioni e società sportive;
- possesso del certificato di affiliazione all'ente di appartenenza (Fsn, Dsa, Eps);
- trasmissione del modello Eas – per coloro che non vi avessero ancora provveduto, può ancora essere trasmesso usufruendo delle particolari forme di ravvedimento («remissione in bonis») introdotte dall'articolo 2 del decreto semplificazioni fiscali, ovvero, come chiarito dalla circolare ministeriale del 28 / 09 / 2012 n. 38 / E, entro il termine del 31 / 12 / 2012, versando contestualmente la sanzione pecuniaria pari a euro 258;
- tenuta dei libri sociali – il libro soci e i libri delle adunanze e dei verbali degli organi sociali (in linea generale, assemblea dei soci e consiglio direttivo) devono essere tenuti in modo ordinato e devono essere opportunamente corredati, rispettivamente, dalle domande di ammissione e dalle convocazioni, nel rispetto delle regole statutarie;
- redazione del rendiconto – deve essere generalmente redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oltre che approvato e pubblicato secondo quanto stabilito dallo Statuto sociale.

Con ulteriore riferimento alla redazione dei verbali degli organi sociali, si consiglia di evitare la redazione di documenti «standardizzati» e non accompagnati da valide prove di avvenuta idonea convocazione.

A tale ultimo proposito, nel caso di convocazione per pubblica affissione presso la sede sociale (il caso più frequente), è conveniente adottare lo strumento del foglio firme per presa visione da sottoporre agli associati.

DIRITTO E SPORT

22

Requisiti di carattere formale

Si chiede di conoscere quali sono i requisiti di carattere formale che, in sede di verifica fiscale, potrebbero essere oggetto di contestazione a carico di una associazione sportiva dilettantistica e quali potrebbero essere le conseguenze in caso di relativa mancata osservanza.

G.I.

Risponde Maurizio Mottola

Le verifiche fiscali a carico di associazioni sportive dilettantistiche spesso si concentrano sul rispetto dei requisiti di carattere formale previsti ai fini dell'accesso ai benefici tributari disposti dalla normativa vigente.

Il mancato rispetto dei requisiti di carattere formale comporta infatti la perdita dei benefici fiscali anche se il sodalizio sportivo ha correttamente operato dal punto di vista sostanziale.

Tuttavia, considerata la gravità degli effetti di tali contestazioni, nel corso delle più recenti attività di controllo

22

Benefici tributari

Si chiede di conoscere quali sono i requisiti di carattere sostanziale che, in sede di verifica fiscale, potrebbero essere oggetto di contestazione a carico di una

associazione sportiva dilettantistica e quali potrebbero essere le conseguenze in caso di relativa mancata osservanza.

F.P.

Risponde Maurizio Mottola

Gli accertamenti di carattere fiscale a carico delle associazioni sportive dilettantistiche hanno a oggetto, oltre alla verifica dei requisiti formali richiesti dalla legge per accedere ai benefici di carattere tributario, la verifica dell'effettivo esercizio di attività associativa, in conformità alle previsioni statutarie.

Qualora dai riscontri dei verificatori dovesse emergere che l'attività prevalente (se non addirittura esclusiva) è di carattere commerciale, le conseguenze sarebbero semplici e gravi, ovvero la ripresa a tassazione di tutti i proventi conseguiti ab origine, in quanto qualificabili come commerciali.

Ne consegue che l'associazione sportiva dilettantistica che intende esercitare anche attività commerciali, posto che tali attività non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali e devono essere connesse al conseguimento degli obiettivi statutarie, può adottare una serie di regimi contabili e fiscali agevolati (in primis il regime forfetario ex l. 398/1991).

Considerando la semplicità degli adempimenti richiesti per accedere e conservare tali regimi, nonché il risparmio in termini di prelievo erariale, non sono condivisibili e difendibili in sede di accertamento / contenzioso gli atteggiamenti dei sodalizi che si sforzano di far rientrare tra le attività istituzionali quelle attività di inequivocabile carattere commerciale, come a titolo esemplificativo (per citare solo i casi più comuni):

- cessione di beni (come attrezzatura o abbigliamento sportivo);
- somministrazione di alimenti e bevande;
- servizi estetici.

Con particolare riferimento al caso della cessione di beni, spesso questi vengono ceduti «sottocosto» con il rischio, ben più grave, che in conseguenza a ciò sia contestata l'indiretta distribuzione di utili e quindi il mancato rispetto di una delle clausole statutarie previste ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

22

Modello Eas remissione in bonis

Si chiede conferma della possibilità, in caso di omissione, di trasmettere tardivamente il modello Eas entro il 31/12/2012.

O.L.

Risponde Maurizio Mottola

Attraverso la circolare ministeriale n. 38/E del 28/09/2012 sono stati forniti chiarimenti in merito alle semplificazioni introdotte dall'articolo 2 del «decreto semplificazioni fiscali» (dl 02/03/2012 n. 16 recante «disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito con modificazioni nella l. n. 44 del 26/04/2012).

In seguito a tali chiarimenti è stato individuato nel 31/12/2012 il termine ultimo per quelle particolari forme di ravvedimento operoso definite come «remissione in bonis», tra cui il ravvedimento per omesso invio del modello Eas.

Pertanto gli enti non commerciali di tipo associativo, che non hanno trasmesso il modello Eas entro il termine originario previsto dalla relativa normativa in vigore, possono regolarizzare tale adempimento «entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, intendendosi per tale la prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, non avendo rilievo il periodo di «tolleranza» di 90 giorni previsto dall'art. 2, comma 7 del dpr 322/98, entro cui la dichiarazione, sebbene tardiva, non è considerata omessa», versando contestualmente la sanzione pecuniaria pari a euro 258, attraverso le modalità previste dalla norma sopra richiamata.

Tale termine coincide con la scadenza per la presentazione del modello Unico 2012 relativo al periodo di imposta 2011, ovvero l'1/10/2012.

Tuttavia la circolare citata si conclude disponendo che «in sede di prima applicazione della norma, in considerazione dell'incertezza interpretativa in merito all'individuazione del dies ad quem entro il quale sanare l'adempimento omesso e in attuazione di principi di tutela dell'affidamento e della buona fede, il termine per la regolarizzazione delle omissioni quali la mancata comunicazione del modello Eas scade il 31 dicembre 2012».

Iva

1.2

Iva di gruppo

L'opzione per l'adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell'Iva di gruppo, di cui all'art. 73, c. 3, del dpr n. 633/72 è obbligatoria per poter accedere al regime stesso. Qualora non la si fosse manifestata si può procedere a ravvedersi secondo la normativa introdotta dall'art. 2, c. 1, del dl n. 16/2012? Ritenendosi di sì si chiede, sempre in assenza di accessi, ispezioni ecc. e in presenza dei requisiti richiesti, entro quale termine? Come deve intendersi il «termine di presentazione della prima dichiarazione Iva?»

D.P.

Risponde Giovanni Zangrilli

Come ritenuto dal cortese lettore, nel caso di specie è certamente applicabile la «remissione in bonis» di cui all'art. 2, c. 1, del dl n. 16/12. La scelta di avvalersi di detta procedura deve essere manifestata mediante la presentazione dell'apposito modello Iva 26 entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (ovvero, il 16 febbraio in base alle vigenti disposizioni). Qualora l'adempimento fosse stato omesso il termine cui occorre fare riferimento è quello di presentazione della prima dichiarazione che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso. Per «termine di presentazione» si intende quello ordinario di presentazione e non quello di tolleranza di 90 giorni previsto dall'art. 2, c. 7 del dpr n. 322/98, secondo cui «sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo».